

LEGGE REGIONALE

Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 con  
cernente la disciplina delle procedure concorsuali e il  
rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

---

Legge regionale

"Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Trasformazione posti vacanti di infermiere generico)

1. Fino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art.6 del D.P.R. 20.12.79, n. 761, i posti di infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. sono trasformati, senza aumento delle piante organiche medesime, nel limite del 50% in posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, nel limite del 20% in posti di personale con funzioni di riabilitazione e nel limite del 30% in posti di ausiliario socio-sanitari.

2. I posti di infermiere generico attualmente occupati dal personale di ruolo vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del Comitato di gestione en

tro il 31 dicembre di ogni anno, con periodicità annuale e a seguito della vacanza degli stessi, nei limiti percentuali di cui al precedente comma.

3. Le UU.SS.LL. possono coprire il 5% dei posti di infermiere generico vacanti alla data del 31.12.85 mediante trasferimento ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

4. Nella prima applicazione, l'adempimento di cui al secondo comma sarà espletato entro 60 giorni <sup>dalla data di</sup> entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 23, secondo e terzo comma, della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 si applicano anche al profilo professionale farmacisti del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20.12.79, n. 761, con la trasformazione in posti di coadiutore del 50% dei posti di farmacista collaboratore occupati alla data del 31.12.86 da personale in possesso dei requisiti previsti dall'art.41 del D.M. Sanità 30.1.82 e, in caso di un solo posto, del posto stesso.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale dei profili professionali di biologo, chimico, fisico e psicologo.

3. Le disposizioni di cui all'art. 24, quinto comma, della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986. si applicano anche ai collaboratori farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 41 e 65 del D.M. Sanità 30.1.1982.

4. Le disposizioni di cui agli artt. 23-24 della L.R. n. 9 del 9.4.86 si applicano ai servizi dipartimentali di tutela della salute mentale con riferimento all'organico complessivo del personale dei profili professionali dei medici e degli psicologi.

Art. 3

(Utilizzazione delle graduatorie)

1. Le graduatorie di cui all'art. 24, commi 3<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup> e 5<sup>o</sup>, della L.R. n. 9 del 9.4.86. possono essere utilizzate per il periodo di due anni dalla data di esecutività del provvedimento del Comitato di gestione, fino alla completa attuazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del D.P.R. 20.12.79, n. 761 e per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice-direttore sanitario che si renderanno vacanti.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

---

Art. 4

(Rettifiche)

1. All'art. 24 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 sono apportate le seguenti rettifiche:

- comma sesto: leggasi "quarto comma del presente articolo" invece che "terzo comma";
- comma settimo: leggasi "ispettore sanitario" invece che "vice direttore sanitario".

2. All'art. 29 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 ~~è~~ è apportata la seguente rettifica:

- primo comma: leggasi "ove si accerti" invece che "ove si accetti".

Art. 5

(Estensione normativa)

1. Le disposizioni degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 e della presente legge si applicano anche agli Istituti a carattere scientifico pubblico presenti nella Regione Puglia e agli Enti di cui all'art. 41 della legge 23.12.78, n. 833.

Art. 6

(Personale in servizio presso la Regione)

1. Il personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi delle leggi 17.8.74, n.386, 29.6.1977, numero 349, 23.12.78, n. 833 e del D.P.R. 20.12.79, n. 761 ha facoltà di ottenere l'inquadramento nei ruoli della Regione con le modalità e i criteri di cui alla L.R. n. 16 del 3.4.84.
2. A tal fine, il personale interessato è tenuto a presentare istanza al Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di <sup>entrata</sup> ~~di~~ in vigore della presente legge.
3. Il termine indicato all'art. 3 della L.R. n. 16 del 3.4.84 è fissato al 31.12.1986, salvo variazioni conseguenti a pubblici concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

1. Dal divieto previsto dall'art. 11, comma secondo, della legge regionale n. 33 del 22.5.1985 sono escluse le figure professionali non considerate dagli standard qualitativi

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

---

6.

individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5  
della legge regionale n. 72 del 20.6.1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (Silvana Vernola)

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

---

E' estratto del verbale della seduta dell'1.6.87 ed è con  
forme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)